

DETERMINA N. 01 DEL 08/01/2020

II RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI RIMINI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale, ed in particolare gli articoli 2, 15 e 20;

VISTI l'articolo 2, comma 3 e l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il "Codice di comportamento dell'ACI", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e del 25 luglio 2017;

VISTO il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019-2021";

VISTO l'"Ordinamento dei Servizi dell'Ente", deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 5130 del 10 luglio 2019, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/08/2019 e scadenza al 31/07/2021, l'incarico di Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il "Regolamento di adeguamento ai principi generali di riduzione e controllo della spesa ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, e s.m.i.", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTO il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'ACI approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008; in particolare, l'articolo 13 in base al quale il Segretario Generale, nel rispetto del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, prima dell'inizio dell'esercizio, definisce il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato "Regolamento di organizzazione";

VISTA la determinazione n. 3676 del 03 dicembre 2019 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni, la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 (in seguito "Codice");

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del "Codice", recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del "Codice", il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il "Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente", approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed, in particolare, l'articolo 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'articolo 31 del "Codice", le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'articolo 12 del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'articolo 42 del "Codice" e l'articolo 6-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica con decorrenza 01 Aprile 2020 e che per la durata di 18 mesi si possono ottenere riduzioni di costo;

VISTO l'art. 1, c. 7, del Decreto Legge n. 95 del 06 Luglio 2012 (convertito in Legge 07 Agosto 2012, n. 135) secondo cui per la categoria merceologica "energia elettrica" le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VERIFICATO che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione è attiva la convenzione Consip “Energia Elettrica 16” per la fornitura di detto servizio della quale risulta aggiudicataria, per il lotto 6 – Emilia Romagna, la Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede in Roma – Via Regina Margherita, 125;

CONSIDERATO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA A CONTRARRE

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente e aderendo alla convenzione Consip “Energia Elettrica 16”, affida, tramite ordine diretto, all'ENEL ENERGIA S.p.A. la fornitura di energia elettrica per il periodo aprile 2020-settembre 2021.

Il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata in forma elettronica.

Il costo preventivato in € 8700,00 (I.V.A. esclusa) sarà imputato al Co.Ge. 410723003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio 2020 in quota di € 4350,00 e a valere sul budget di gestione per l'esercizio 2021 in quota di € 4350,00 all'Unità Territoriale A.C.I. di Rimini, quale Unità Organizzativa Gestore 4780, C.d.R. 4781, elemento WBS A-402-01-01-4781

L'A.N.A.C. ha assegnato alla procedura il C.I.G. n. ZC42B77843

f.to Il Responsabile Unità Territoriale
Dott.ssa Debora Martignani